

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTA la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11, recante: "Deleghe al Governo per l'attuazione per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 8;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

CONSIDERATO che la citata legge delega n.11 del 2016 statuisce che *"entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo;*

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa;

E M A N A

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Integrazioni e modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera oo), sono inserite le seguenti: "oo-bis)<<lavori di categoria prevalente>>, la categoria di lavori di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicati nei documenti di gara;

oo-ter) <<lavori di categoria scorporabile>>, la categoria di lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e indicati nei documenti di gara;"

- b) alla lettera uu), dopo le parole: “l’esecuzione di lavori”, sono inserite le seguenti: “ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori”;
- c) la lettera aaaaa), è sostituita dalla seguente: “aaaaa)<< categorie di opere specializzate>>, le opere, i lavori che, nell’ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità.”;
- d) dopo la lettera ggggg), sono aggiunte le seguenti:
 - “ggggg-bis) <<manutenzione>>, la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere efficacemente la propria funzione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
 - ggggg-ter)<< principio di univocità dell’invio>>, il criterio secondo il quale ciascun singolo dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi e/o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni che devono essere forniti singolarmente una sola volta a un solo sistema informativo che li rende disponibili agli altri sistemi e/o banche dati;
 - ggggg-quater) <<unità progettuale>>, il mantenimento nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche, spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto;
 - ggggg-quinques) <<documento di fattibilità delle alternative progettuali>>, il documento di cui al decreto da adottarsi in attuazione dell’articolo 23, comma 3;

ART. 2

(Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

- 1. All’articolo 21, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e secondo la tempistica prevista per l’adozione del medesimo”;
 - b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5.”; conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: “delle stazioni appaltanti”, sono inserite le seguenti: “ e programmazione dei lavori pubblici”;
 - c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi, di cui al primo periodo nonché dei relativi aggiornamenti, si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell’economia e finanze.”;
 - d) al comma 8, lettera e), la parola: “ individuandole” è sostituita dalla seguente: “individuate”.

ART. 3

(Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

- 1. All’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: “i progetti di fattibilità” sono sostituite dalle seguenti: “i documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 23, comma 5”;
- b) al comma 2:
 - 1) le parole: “avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “avviati dopo la data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma”;
 - 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di monitoraggio. A tal fine è istituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi, e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico alla luce delle esperienze effettuate.”;
- c) al comma 4, le parole: “del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “delle fasi successive di progettazione” e le parole: “e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all’opera sottoposta al dibattito pubblico” sono soppresse.

ART. 4

(Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Il predetto decreto prevede altresì l’adozione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di apposite linee guida per la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione, come strumento di indirizzo alla progettazione. Tali linee guida tengono conto di livelli di semplificazione diversificati per la manutenzione ordinaria, per la manutenzione straordinaria e per complessità e importo. Tale decreto determina altresì il contenuto minimo del quadro esigenziale delle stazioni appaltanti.”;

b) al comma 5:

1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Il progetto di fattibilità può essere redatto in un’unica fase di elaborazione o in due fasi successive. Nel caso di elaborazione in due fasi successive, nella prima fase il progettista individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali, sviluppato secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3.”;

2) al secondo periodo, le parole: “Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi” sono sostituite dalle seguenti: “Il progetto di fattibilità, nella seconda fase di elaborazione, qualora sia elaborato in due fasi, comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati”;

c) al comma 6, le parole: “e geognostiche,” sono sostituite dalle seguenti: “, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche,”;

d) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.”;

e) al comma 16, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “ Per i contratti relativi a lavori il costo dei materiali edili e degli impianti è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente.”, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il costo della manodopera e i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso d’asta.”.

ART. 5

(Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7, primo e secondo periodo, le parole: “concessioni di lavori pubblici”, sono soppresse;
- b) al comma 8, secondo periodo, le parole: “possono essere utilizzati” sono sostituite dalle seguenti: “devono essere utilizzati” e le parole: “, ove motivatamente ritenuti adeguati” sono soppresse;
- c) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: “8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso.”.

ART. 6

(Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’alinea del comma 8, primo periodo, la parola: “due” è soppressa;
- b) il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera.”;
- c) il comma 15 è sostituito dal seguente: “15. Le stazioni appaltanti, in caso di opere di rilevante impatto sul territorio, nonché di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, possono ricorrere alla procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati nell’accordo di cui al comma 14.”.

ART. 7

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 6:
 - 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di **ispezione** accreditati, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, da organismi di ispezione, inclusi gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi dell'articolo 38, accreditati per la verifica della progettazione ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;”;
 - 2) alla lettera b), le parole: “e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità”, sono sostituite dalle seguenti: “, dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi dell'articolo 38, che dispongano di un sistema interno di gestione della qualità certificato, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, da organismi di certificazione accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021”;
 - b) dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il Servizio tecnico centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico, ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020.”;
 - c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: “8-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito l'Ente unico nazionale di accreditamento, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per l'accREDITamento e la certificazione di cui ai commi 6 e 6-bis, nonché per la sorveglianza del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.”.

ART. 8

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. In caso di appalti basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, non è necessario avviare un nuovo procedimento autorizzativo e approvativo, ma vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle diverse amministrazioni.”;
 - b) al comma 3:
 - 1) al primo periodo, dopo le parole: “sono obbligati a pronunciarsi” sono inserite le seguenti: “, nel termine di sessanta giorni decorrenti dal termine individuato in sede di conferenza,”;
 - 2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete dovranno fornire, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze.”;

- 3) al secondo periodo, dopo le parole: “localizzazione o al tracciato” sono inserite le seguenti: “, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze”;
- c) al comma 4, le parole: “, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore alle attività progettuali di propria competenza. La violazione dell’obbligo di collaborazione” sono sostituite dalle seguenti: “ e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. La violazione di tali obblighi”;
- d) al comma 5, le parole: “rilevate” sono sostituite dalle seguenti: “anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate”;
- e) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l’ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.”.

ART. 9

(Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 13 è soppresso.

ART. 10

(Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi :“ Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.”;
 - b) al comma 4, la parola: “codice” è sostituita dalla seguente: “articolo” e dopo le parole: “le banche dati dell’ANAC”, sono inserite le seguenti: “, del Ministero dell’economia e delle finanze”.

ART. 11

(Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato.”

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente: “7-bis. In relazione alla natura dell’opera, i contratti per l’esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le esecuzioni di lavori a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura.”.

ART. 12

(Modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Con il medesimo atto sono determinati, altresì, l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino all’adozione dell’atto di cui al presente comma si applica l’articolo 216, comma 8.”.

ART. 13

(Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Per gli affidamenti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può avviare la procedura di affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”;
 - b) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: “14-bis. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore. Le penali sono commisurate ai giorni di ritardo e sono proporzionali rispetto all’importo del contratto. Le penali di cui al primo periodo dovute per il ritardato adempimento, sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. I capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto.”.

ART. 14

(Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:";
- b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:";
- c) al comma 18:
 - 1) al primo periodo, le parole: "Sul valore stimato dell'appalto" sono sostituite dalle seguenti: " Sul valore del contratto di appalto";
 - 2) al quarto periodo, le parole: "di cui all'articolo 106" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 107".

ART. 15

(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, lettera c), le parole: "di cui all'articolo 63" sono soppresse;
 - b) al comma 3, le parole: "di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara", sono sostituite dalle seguenti: "per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le procedure di cui al comma 2";
 - c) al comma 4, dopo le parole: "inferiore alla soglia di cui all'articolo 35," sono inserite le seguenti: "calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9,";
 - d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le stazioni appaltanti, relativamente ai requisiti di carattere generale, verificano esclusivamente il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e quanto previsto dal comma 5, lettera b), dell'articolo 80.";
 - e) al comma 6, il primo e il secondo periodo sono soppresi;
 - f) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono a controlli a campione al fine di verificare l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, in capo agli aggiudicatari. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, la verifica a campione di cui al periodo precedente è svolta, in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico."

ART. 16

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e dai soggetti aggregatori”;
- b) al comma 2, ultimo periodo, le parole “procedura ordinaria ai sensi del” sono sostituite dalle seguenti “ procedure di cui al”;
- c) al comma 4, lettera a), dopo le parole: “soggetti aggregatori” sono inserite le seguenti: “o a stazioni appaltanti”;
- d) al comma 6, dopo le parole: “di una centrale di committenza” sono inserite le seguenti: “, soggetto aggregatore o stazione appaltante” e la parola “qualificata” è sostituita dalla seguente: “qualificati”;
- e) al comma 7 dopo le parole “Le centrali di committenza” sono inserite le seguenti: “, i soggetti aggregatori e le stazioni appaltanti qualificati”;
- f) al comma 8 dopo le parole “Le centrali di committenza” sono inserite le seguenti: “, i soggetti aggregatori e le stazioni appaltanti” e la parola “qualificate” è sostituita dalla seguente: “qualificati”.

ART. 17

(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, al terzo periodo, la parola “regionali” è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano, al proprio interno, la presenza dei requisiti necessari per la qualificazione e li comunicano all'ANAC.”;
 - b) al comma 4:
 - 1) alla lettera a), al punto 4), la parola: “triennio” è sostituita dalla seguente: “quinquennio” e, dopo il punto 5, sono aggiunti i seguenti:
“5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9;
5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dall'articolo 29, comma 3;”;
 - 2) alla lettera b), dopo il punto 2), è inserito il seguente: “2-bis) presenza di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione conformi alla norma UNI ISO 37001, certificati da Organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;”.

ART. 18

(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” sono inserite le seguenti: “e il Ministro dell'economia e delle finanze”.

ART. 19

(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati in capo al consorzio; trascorsi i primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente devono essere quelli maturati direttamente dal consorzio. Solo in quest'ultimo caso, i requisiti del consorzio stabile possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'articolo 89."

ART. 20

(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. E' fatto divieto per il consorzio stabile e per il consorzio di cooperative di produzione e lavoro di incaricare, ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per motivi sopravvenuti e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.";
 - b) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " in concomitanza o successivamente all'aggiudicazione della gara";
 - c) al comma 19, primo periodo, dopo le parole: "imprese raggruppate" sono inserite le seguenti: ", anche laddove il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto,";
 - d) dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:

"19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).

19- ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara."

ART. 21

(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 50, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "possono inserire" sono sostituite dalle seguenti: "inseriscono".

ART. 22

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 53, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "direttore dei lavori" sono inserite le seguenti: ", del direttore dell'esecuzione".

ART. 23

(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 3 è abrogato.

ART. 24

(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, al terzo periodo, le parole: "Gli appalti relativi ai lavori" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 1-ter, gli appalti relativi ai lavori" e, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", locazione finanziaria di cui all'articolo 187. Il divieto di cui al terzo periodo non si applica per le opere i cui progetti preliminari o definitivi risultino approvati alla data di entrata in vigore del presente codice.";

- b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento dell'esecuzione di lavori e della progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per l'innovazione o di dialogo competitivo.

1-ter. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento dell'esecuzione di lavori o della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo quando ricorrano i presupposti di urgenza di cui all'articolo 63. In tali casi i contratti riportano l'obbligo di inizio dei lavori entro trenta giorni dall'affidamento."

ART. 25

(Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "B e C" sono sostituite dalle seguenti: "B o C".

ART. 26

(Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 76, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "mediante PEC" sono sostituite dalle seguenti: "mediante l'utilizzo dei mezzi di comunicazione, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale".

ART. 27

(Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Commissione giudicatrice";
 - b) al comma 1, dopo le parole: "del miglior rapporto qualità/prezzo" sono inserite le seguenti: "o del solo costo, determinato ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 7";
 - c) al comma 3:
 - 1) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "L'ANAC comunica alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla richiesta della stessa, l'elenco dei componenti da nominare nel rispetto del principio di rotazione.";
 - 2) al quarto periodo, dopo le parole: "affidamento di contratti", sono inserite le seguenti: "per i servizi e le forniture"; dopo le parole "all'articolo 35", sono inserite le seguenti: ", per i lavori di importo inferiore a un milione di euro"; dopo la parola "nominare", è inserita la seguente: "alcuni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", escluso il Presidente";
 - d) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.";
 - e) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "procedura civile", sono inserite le seguenti: ", le disposizioni di cui al capo II del titolo primo, libro secondo del codice penale";
 - f) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le stazioni appaltanti prima del conferimento dell'incarico accertano il possesso dei suddetti requisiti nonché di quelli indicati nell'atto dell'ANAC di cui all'articolo 78. La verifica negativa o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e il sorteggio di un nuovo esperto."

ART. 28

(Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "l'Albo nazionale", sono inserite le seguenti: ", articolato su base regionale,";
 - b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Con l'atto di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche e invece sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici."

ART. 29

(Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la

ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale all'importanza del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al precedente periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene, in deroga agli articoli 72 e 73, attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara ai sensi dell'articolo 74 comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno.”.

ART. 30

(Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all' alinea del comma 1, le parole: “, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,” sono soppresse;
 - b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “motivo di esclusione” sono aggiunte le seguenti: “, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,”;
 - c) al comma 3, primo periodo, le parole: “L'esclusione di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “L'esclusione di cui ai commi 1 e 2” e, dopo le parole: “legale rappresentanza,” sono inserite le seguenti: “ivi compresi institori e procuratori generali,”;
 - d) al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: “Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015” sono inserite le seguenti: “ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale”;
 - e) al comma 5:
 - 1) all'alinea, le parole “, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,” sono soppresse;
 - 2) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
 - “f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;”;
 - 3) alla lettera i), dopo la parola: “ovvero” è inserita la seguente: “non”;
 - f) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di illeciti diversi da quelli di cui al comma 1, la durata massima dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione non può essere superiore a tre anni decorrenti dal definitivo accertamento giudiziale del fatto costituente l'illecito.”;
 - g) al comma 12, dopo le parole: “ e negli affidamenti di subappalto”, sono inserite le seguenti: “ ovvero ai fini della qualificazione”
 - h) dopo il comma 12 è inserito il seguente: “12-bis In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi del comma 5, lettera g), fino a due anni. Decorso tale periodo l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.”.

ART. 31

(Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, dopo le parole: “per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice” sono inserite le seguenti: “e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti,”.

ART. 32

(Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.”;

ART. 33

(Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: “valore stimato dell'appalto,” sono inserite le seguenti: “calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso,”;
 - b) al comma 8, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.”;
 - c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Le carenze di qualsiasi elemento della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”.
 - d) al comma 10:
 - 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta.”;
 - 2) al secondo periodo le parole “la capacità strutturale e di affidabilità” sono sostituite dalle seguenti: “l'affidabilità”;
 - 3) al terzo periodo le parole “tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “centottanta giorni”;
 - 4) il quarto periodo è soppresso;
 - 5) il quinto periodo è sostituito dal seguente: “I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti

dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, dell'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto.”;

- 6) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: “Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore del presente codice. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore del codice conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.”.

ART. 34

(Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

- 1) alla lettera b), al primo periodo, dopo le parole “il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83;” sono inserite le seguenti: “il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;”;

- 2) la lettera c), è sostituita dalla seguente: “c) il possesso del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 del sistema di gestione per la qualità per l'attività di esecuzione di lavori, rilasciata da soggetto accreditato per tale certificazione a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;”;

b) al comma 7, lettera a), ultimo periodo, la parola: “2” è sostituita dalla seguente: “due” e le parole: “nel triennio antecedente” sono sostituite dalle seguenti: “, mediante attività diretta e indiretta, in almeno cinque dei dieci anni antecedenti”;

c) al comma 8, le parole: “organismi di certificazione” sono sostituite dalle seguenti: “organismi di attestazione”.

ART. 35

(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 85, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole “nonché all'impresa che la segue in graduatoria,” sono soppresse.

ART. 36

(Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto da ANAC nelle linee guida di cui all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione

dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.”.

ART. 37

(Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, le parole: “, oltre ai lavori prevalenti,”, sono soppresse;
 - b) al terzo periodo, le parole: “loro esecuzione” sono sostituite dalle seguenti: “qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84”.

ART. 38

(Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.”;
 - b) al comma 6, le parole: “riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave” sono soppresse;
 - c) al comma 7, quarto periodo, dopo le parole: “è ridotto del 15 per cento” sono inserite le seguenti: “, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo” ed è inserito, in fine, il seguente periodo:” In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.”;
 - d) dopo il comma 8, inserire il seguente: “8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.”.

ART. 39

(Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4:
 - 1) alla lettera a), dopo le parole: “del progetto esecutivo”, sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto all'articolo 59”;
 - 2) alla lettera c), le parole: “di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35,” sono sostituite dalle seguenti: “di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se”;
 - b) al comma 10, la parola: “costi” è sostituita dalla seguente: “oneri” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La stazione appaltante stabilisce il tetto massimo per punteggio economico in modo da evitare che tale elemento sia talmente prevalente sugli altri da determinare, in concreto, l'applicazione del criterio del minor prezzo.”;

- c) al comma 13, primo periodo, la parola “legalità” è sostituita dalla seguente “impresa”;
- d) al comma 14, lettera a), secondo periodo, le parole: “e sono collegate” sono sostituite dalle seguenti: “. Le varianti sono collegate”.

ART. 40

(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2:
 - 1) all'alinea, dopo le parole “congruità delle offerte è valutata” sono inserite le seguenti: “, nei casi in cui siano ammesse almeno dieci offerte.”;
 - 2) alla lettera b), dopo le parole: “del dieci per cento”, sono inserite le seguenti: “rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore”;
 - 3) alla lettera d), dopo le parole: “in termini assoluti” sono inserite le seguenti: “o in termini percentuali”;
 - b) al comma 3, le parole: “quattro quinti” sono sostituite dalle seguenti: “nove decimi”;
 - c) al comma 5:
 - 1) alla lettera c), le parole: “comma 9” sono sostituite dalle seguenti: “comma 10”;
 - 2) alla lettera d), le parole: “ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16” sono sostituite con le seguenti: “ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge”;
 - d) al comma 8, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Per i lavori, l'esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2, è utilizzata dalla stazione appaltante per appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero.”.

ART. 41

(Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 99, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “alla Commissione europea, o, quando ne facciano richiesta, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti”, sono sostituite dalle seguenti: “alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta”.

ART. 42

(Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico e in possesso di una esperienza almeno quinquennale, possono essere autorizzati a svolgere tali funzioni.”.

ART. 43

(Modifiche all'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: “direttore dell'esecuzione del contratto” sono sostituite dalle seguenti: “ direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture;
 - b) al comma 2, secondo periodo, le parole: “e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato” sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Fino all'adozione del citato decreto di cui al comma 8 per i lavori di importo fino a 500.000 euro e per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, il certificato di collaudo è sempre sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente 1 milione di euro è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione.”;
 - c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “Il collaudo finale” sono aggiunte le seguenti: “o la verifica di conformità” e, al secondo periodo, dopo le parole: “Il certificato di collaudo” sono inserite le seguenti: “o il certificato di verifica di conformità”;
 - d) al comma 4, secondo periodo, le parole: “non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione” sono sostituite dalle seguenti: “ nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”;
 - e) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto. Il compenso spettante per l'attività di controllo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazione pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.”;
 - f) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.”;
 - g) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2, le disposizioni di cui al comma 8-bis.”;
 - h) dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. Nel caso di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore a 500.000 euro e pari o inferiore a un milione di euro, è facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Nei casi di cui al presente comma, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.”

Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola “Collaudo” sono aggiunte le seguenti: “e verifica di conformità”.

ART. 44

(Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

2. All'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, primo periodo, le parole: “commi 2 e 3” sono sostituite dalle parole “comma 3”;
 - b) al comma 9, le parole: “Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato” sono sostituite dalle seguenti: “Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo sono conformi agli schemi tipo approvati”;
 - c) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: “per gli appalti” sono inserite le seguenti: “di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti”.

ART. 45

(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 104, comma 10, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti” sono soppresse.

ART. 46

(Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, primo periodo, le parole: “di norma” sono soppresse;
 - b) al comma 2:
 - 1) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: “Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare; per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.”;
 - 2) al terzo periodo, le parole “complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture” sono sostituite dalle seguenti “dei lavori della categoria prevalente, per i lavori. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto”;
 - c) al comma 4, la lettera c) è soppressa; conseguentemente alla lettera b) il segno “;” è sostituito dal seguente: “.”;
 - d) al comma 5, le parole: “il trenta per cento dell'importo delle opere” sono sostituite dalle seguenti: il limite di cui al comma 2, terzo periodo;
 - e) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: “terna di subappaltatori” sono aggiunte le seguenti: “prima della stipula del contratto”; le parole: “e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione” sono sostituite dalle seguenti: “e la stazione appaltante ritenga

necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L’indicazione della terna di subappaltatori non è obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.”;

- f) al comma 14, secondo periodo, le parole: “senza alcun ribasso; la” sono sostituite dalle seguenti: “senza alcun ribasso. Il divieto di ribasso sui costi della manodopera deve essere inteso come rispetto dell’obbligo di cui al comma 9, secondo periodo. La”.

ART. 47

(Modifiche all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: “dei prezzi” sono aggiunte le seguenti: “o opzioni”;
 - b) al comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente: “Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, tale modifica è consentita se il valore della stessa è al di sotto di entrambi i seguenti valori.”;
 - c) al comma 14, terzo periodo, dopo le parole: “essa esercita” sono inserite le seguenti: “, entro trenta giorni dal ricevimento delle varianti di cui al secondo periodo,”.

ART. 48

(Modifiche all’articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all’alinea del comma 3, le parole: “sentita l’ANAC,” sono soppresse;
 - b) al comma 4, secondo periodo, le parole: “, sentita l’ANAC” sono soppresse;
 - c) all’alinea del comma 5, le parole “L’ANAC, sentito il” sono sostituite dalla seguente: “Il” e le parole da: “nei seguenti casi” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “nel caso in cui l’impresa non sia in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. In tal caso il giudice delegato può richiedere all’ANAC informazioni in ordine ad eventuali iscrizioni nel casellario a carico dell’impresa interessata.”.

ART. 49

(Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento degli incarichi di progettazione.”;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, può essere nominato un assistente del direttore dell’esecuzione.

1-ter. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese rientrano fra i costi per la sicurezza e non sono soggetti a ribasso. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici determina i criteri da adottarsi per la determinazione di tali costi.”;

c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole “e provvede” sono inserite le seguenti: “anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto,”.

ART. 50

(Modifiche all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “per la realizzazione dei singoli lavori” sono sostituite dalle seguenti: “per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture”;

b) al comma 2, le parole: “le amministrazioni pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “le amministrazioni aggiudicatrici”; dopo le parole: “importo dei lavori” sono aggiunte le seguenti: “, servizi e forniture”; le parole: “dipendenti pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “dipendenti delle stesse” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale.”.

ART. 51

(Inserimento dell’ articolo 113-bis al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. Dopo l’articolo 113, sono inseriti i seguenti:

“Art. 113–bis

(Termini di pagamento degli acconti e del saldo)

1. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.”.

ART. 52

(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 136, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "possono includere" sono sostituite dalla seguente: "includono".

ART. 53

(Correzione all'articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "Europea" è sostituita dalla seguente: "europea".

ART. 54

(Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 142, comma 5-octies, si applicano ai servizi di cui all'articolo 142, comma 5-bis, nei settori speciali, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c).";

ART. 55

(Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai concorsi di progettazione nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e 156.".

ART. 56

(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. La rubrica del CAPO II è sostituita dalla seguente: "CAPO II APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI".

2. All'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 140" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente Capo";

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies, si applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei settori ordinari: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da

associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.

5-ter. L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

5-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore.

5-quinquies. Le finalità di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.

5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65.

5-septies. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere altresì applicate per l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), e comma 6.

5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui all'articolo 144, compatibilmente con quanto previsto nel medesimo articolo.”.

ART. 57

(Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 147, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “sono appaltati” sono inserite le seguenti: “, di regola,”.

ART. 58

(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 148, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 147, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto dell'articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.”.

ART. 59

(Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5; l’amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all’articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica.”;
- b) al comma 5:
- 1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Ove l’amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 4, al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando di concorso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all’articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 63, comma 4;
 - 2) all’ultimo periodo, le parole: “dell’articolo 24” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 46”.

ART. 60

(Modifiche all’articolo 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 156, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole “del progetto definitivo” sono soppresse.

ART. 61

(Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1,
 - 1) al primo periodo, dopo le parole: “di direzione dei lavori,”, sono inserite le seguenti: “di direzione dell’esecuzione,”;
 - 2) al secondo periodo, dopo le parole: “direzione dei lavori”, sono inserite le seguenti: “, direzione dell’esecuzione”;
 - b) al comma 2:
 - 1) al primo periodo, dopo le parole: “di direzione dei lavori,”, sono inserite le seguenti: “di direzione dell’esecuzione,” ;
 - 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.”.

ART. 62

(Modifiche all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: “pregiudizio alla pubblica” sono inserite le seguenti: “ e privata”;
- b) al comma 6:
 - 1) al primo periodo, le parole: “lettera c),” sono soppresse;
 - 2) al secondo periodo, le parole: “calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992” sono soppresse;
- c) al comma 9, dopo le parole: “di cui al comma 6,” sono inserite le seguenti: “di importo pari o superiore a 40.000 euro,” e dopo le parole: “ufficiali di riferimento,” sono inserite le seguenti: “laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie,”;
- d) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: “9-bis. Nei casi in cui l'effettiva sussistenza di situazioni di attuale ed estrema urgenza previste dall'articolo 63, comma 2, lettera c), sia connessa ad emergenze di protezione civile e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. I relativi controlli sulle autocertificazioni presentate, ove non effettuati in fase di affidamento, sono comunque effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, dando conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti. In ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.”.

ART. 63

(Modifiche all'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, ultimo periodo, la parola: “ trenta” è sostituita con la seguente: “quarantanove”;
- a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Resta salva, in alternativa, la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine, rilasciate da operatori di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.”.

ART. 64

(Modifiche all'articolo 174 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 174 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, terzo periodo, le parole: "In sede di offerta" sono sostituite dalle seguenti: "Prima della stipula del contratto";
 - b) al comma 3 le parole: " ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e" sono soppresse.

ART. 65

(Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti, pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, devono affidare mediante procedura di evidenza pubblica, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità, una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, relativi alle concessioni, a meno che non siano eseguiti direttamente o non riguardino la manutenzione ordinaria.";
 - b) al comma 3, dopo la parola: "annualmente" sono aggiunte le seguenti: "tenuto conto degli affidamenti dell'ultimo quinquennio".

ART. 66

(Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: "dal presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Parte III del presente codice";
 - b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Per le concessioni autostradali di cui al comma 1 per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale, come definito dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare se tali interventi riguardano opere di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.";
 - c) al comma 3, le parole: "del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "della Parte III del presente codice";
 - d) al comma 4, dopo le parole: " per l'affidamento della nuova concessione autostradale" sono inserite le seguenti: ", in conformità alle disposizioni della Parte III del presente codice ";

- e) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: “6-bis. Entro il termine di cui al comma 6, il concedente provvede a stipulare con gli attuali concessionari, titolari di concessioni autostradali in scadenza, atti aggiuntivi per la predisposizione della progettazione definitiva di eventuali interventi necessari a garantire o elevare gli standard di sicurezza degli utenti autostradali. Il costo della predetta progettazione, da realizzarsi da parte del concessionario uscente mediante ricorso a procedure di evidenza pubblica, è posto a carico del concessionario subentrante, che provvede alla successiva realizzazione degli interventi stessi. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle concessioni di cui al comma 3.”;
- f) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all’articolo 183.”.

ART. 67

(Modifiche all’articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 6, ultimo periodo, la parola: “trenta” è sostituita con la seguente: “quarantanove”.

ART. 68

(Modifiche all’articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4, dopo le parole: “articolo 95” sono inserite le seguenti: “, comma 3”;
 - b) al comma 15, quinto periodo, le parole: “art.103” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 93”;
 - c) al comma 16, sostituire le parole: “la locazione finanziaria di cui all' articolo 187” con le seguenti: “tutti i contratti di partenariato pubblico privato”;

ART. 69

(Modifiche all’articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, al primo periodo, le parole: “ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnico ed economica” sono sostituite con le seguenti: “ponendo a base di gara un capitolato prestazionale”;
 - b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: “nel rispetto del progetto di fattibilità tecnico-economica” sono inserite le seguenti: “approvato dall’amministrazione aggiudicatrice”.

ART. 70

(Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al primo periodo, le parole: "previa presentazione di idonea polizza fideiussoria" sono sostituite dalle seguenti: "previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria" e al secondo periodo, le parole: "rilasciata con le modalità previste per il rilascio della cauzione provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3".

ART. 71

(Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici."

ART. 72

(Modifiche all'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, lettera b), le parole: "con le procedure di cui all'articolo 31, comma 1" sono soppresse;
 - b) al comma 17, la lettera b) è soppressa;
 - c) il comma 18 è sostituito dal seguente: "18. Il contraente generale presta la garanzia di cui all'articolo 104."

ART. 73

(Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 195, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le stazioni appaltanti non possono comunque procedere ad affidamenti a contraente generale qualora l'importo dell'affidamento non sia superiore a euro 15 milioni di euro."

ART. 74

(Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 196, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola "Ministero" è sostituita dalla seguente "Ministro" e le parole: "sono disciplinate le modalità" sono sostituite dalle seguenti: "sono disciplinati i criteri, i requisiti, le modalità";

ART. 75

(Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, la parola: “naturale” è sostituita dalla seguente: “triennale”;
 - b) al comma 4 le parole “all'articolo 197” sono sostituite dalle seguenti : “all'articolo 83, comma 2. Tali linee guida stabiliscono, altresì, i criteri di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli attestati presentati in sede di gare per affidamento unitario a contraente generale, durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le modalità di cui all'articolo 84.”.

ART. 76

(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 201, comma 7, ultimo periodo, le parole: “Si applica il comma 10” sono sostituite dalle seguenti: “In relazione al primo DPP non si applica il comma 5; si applica il comma 10”.

ART. 77

(Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: “i commi da 2 a 7” sono sostituite dalle seguenti: “i commi da 2 a 6”;
 - b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. L'attivazione dell'accordo bonario è in ogni caso pregiudiziale per l'esperibilità dell'azione giudiziaria.”.

ART. 78

(Abrogazione dell'articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. L'articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è soppresso.

ART. 79

(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “diversi dall'azione giurisdizionale”.

ART. 80

(Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 211, comma 1, primo periodo, dopo le parole "esprime parere" sono inserite le seguenti: ", previo contraddittorio,".

ART. 81

(Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, dopo la lettera h), è inserita la seguente "h-bis) al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede, fatte salve le normative di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.";
 - b) al comma 8:
 - 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.";
 - 2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici e della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice:
 - a) il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1;
 - b) l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere;
 - c) la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza previsti.";
 - c) al comma 10, l'ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: "L'Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84. L'Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81.";
 - d) dopo il comma 17, è aggiunto, in fine, il seguente: "17-bis. L'ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data di decorrenza di efficacia degli stessi, che non può essere anteriore alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai

contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall'ANAC ai sensi del periodo precedente, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.”.

ART. 82

(Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, dopo le parole: “di importo superiore ai 50 milioni di euro,” sono inserite le seguenti: “prima dell'avvio delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, nonché, laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,”.

ART. 83

(Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente. Per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1.”;
 - b) al comma 4, le parole: “e titolo XI, capi I e II” le parole: “, con esclusione dell'articolo 248,” sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino alla data di adozione delle linee guida previste dall'articolo 23, comma 3, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso”;
 - c) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti sono competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dei commissari estratti e comunicati dall'ANAC ai sensi

dell'articolo 77, comma 3. La verifica negativa o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'Albo e il sorteggio di un nuovo esperto.” ;

d) dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti :” 27-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 197, comma 4, ultimo periodo, si applica la disciplina già contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta data si applica altresì la specifica disciplina transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”.

ART. 84

(Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 217, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c), è inserita la seguente: “c-bis) la legge 11 novembre 1986, n.770;”;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) l'articolo 14- *viciester*, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168;”;

c) alla lettera rr), le parole: “13, comma 1, e” sono sostituite dalle seguenti: “13, comma 1, 24 e”;

d) dopo la lettera ss) è inserita la seguente: “ss-bis) l'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;”.